REGOLAMENTO (CE) N. 1779/97 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1718/97 [4], stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, alcune norme per quanto concerne le condizioni di ammissibilità al pagamento compensativo supplementare per il frumento duro;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92 le condizioni di coltivazione del frumento duro in Pannonia giustificano il fatto che tale regione venga definita zona tradizionale di produzione; che la produzione di frumento duro di questa zona, che beneficiava già dell'aiuto ridotto, sarà pertanto ammissibile, a partire dalla campagna 1998/1999, al pagamento compensativo supplementare per il frumento duro, previsto per le zone tradizionali di produzione, entro un limite massimo di 5 000 ettari; che occorre pertanto stabilire le modalità di gestione di tale massimale precisando le zone della Pannonia che ne beneficeranno;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 dev'essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Il pagamento compensativo supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso in Austria, a partire dalla campagna 1998/1999, entro un limite di 5 000 ettari per le zone della Pannonia elencate all'allegato V bis.»

2) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini «e in Austria» sono sostituiti dai seguenti:

«e, fino alla campagna 1997/1998, in Austria».

3) È aggiunto il seguente allegato V bis:

«*ALLEGATO V* bis

Zone di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis

AUSTRIA

1. **Gebiete der Bezirksbauernkammern**

2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
[3] GU L 91 del 9. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU L 242 del 4. 9. 1997, pag. 31.

2089 Ebreichsdorf
2101 Gänserndorf
2160 Groß-Enzersdorf
2208 Hainburg
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchegg
2399 Mistelbach
2402 Mödling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2577 Stockerau
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf

2. **Gebiete der Bezirksreferate**

3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf

3. **Gebiete der Landwirtschaftskammer**

1007 Wien».

4) All'allegato VI è soppressa, a partire dalla campagna 1998/1999, la parte concernente l'AUSTRIA.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione